

Disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale

relativa all'ordinanza della SEFRI del 12 giugno 2019 in materia di formazione e al piano di formazione del 12 giugno 2019

per

Forstwartin EFZ / Forstwart EFZ

Forestière-bûcheronne CFC / Forestier-bûcheron CFC

Selvicoltrice AFC / Selvicoltore AFC

Professione n. 19104

Sottoposte per parere in data 04.11.2021 alla Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità per Selvicoltrice AFC / Selvicoltore AFC

emanate da Oml forestale Svizzera in data 24.11.2021

In vigore dal 24.11.2021

documento consultabile all'indirizzo <http://www.codoc.ch/it/strumenti-per-lapprendistato/selvicoltore/>

Indice

1	Obiettivo e scopo	2
2	Basi legali	2
3	La procedura di qualificazione con esame finale: schema riassuntivo	2
4	I campi di qualificazione in dettaglio	4
4.1.	<i>Campo di qualificazione «lavoro pratico prestabilito I»: raccolta del legname</i>	4
4.2.	<i>Campo di qualificazione «lavoro pratico prestabilito II»: selvicoltura e altri lavori forestali</i>	4
4.3.	<i>Campo di qualificazione «conoscenze professionali»</i>	5
4.4.	<i>Campo di qualificazione «cultura generale»</i>	5
4.5.	<i>Nota dei luoghi di formazione</i>	5
5	Organizzazione dell'esame	6
5.1	<i>Iscrizione all'esame e convocazione</i>	6
5.2	<i>Strumenti ausiliari per l'esame</i>	6
5.3	<i>Informazioni generali per gli esami finali Raccolta del legname e Cura del bosco</i>	6
5.4	<i>Informazioni di dettaglio per l'esame finale Raccolta del legname</i>	7
5.5	<i>Informazioni di dettaglio per l'esame finale Cura del bosco/Stazioni particolari</i>	7
5.6	<i>Superamento dell'esame</i>	8
5.7	<i>Comunicazione dei risultati d'esame</i>	8
5.8	<i>Impedimento a causa di malattia o infortunio</i>	8
5.9	<i>Ripetizione dell'esame</i>	8
5.10	<i>Procedura di ricorso/rimedi giuridici</i>	8
5.11	<i>Archiviazione</i>	8
6	Perite e periti d'esame	9
6.1	<i>Esigenze nei confronti delle perite e dei periti</i>	9
6.2	<i>Raccomandazioni per la scelta dei periti</i>	10
	Entrata in vigore	11
	Allegato Elenco dei modelli	12

1 Obiettivo e scopo

Le presenti disposizioni esecutive concernenti la procedura di qualificazione con esame finale e i relativi allegati applicano le disposizioni previste dall'ordinanza in materia di formazione e dal piano di formazione.

2 Basi legali

Le disposizioni esecutive relative alla procedura di qualificazione nella formazione professionale di base si fondano sui seguenti atti normativi e testi di riferimento:

- legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale¹ (LFPr, RS 412.10), in particolare gli articoli 33–41;
- ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale² (OFPr, RS 412.101), in particolare gli articoli 30–35, l'articolo 39 e l'articolo 50;
- ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base (RS 412.101.241), in particolare gli articoli 6–14;
- ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Selvicoltrice/Selvicoltore Selvicoltrice/Selvicoltore con attestato federale di capacità (AFC) del 12 giugno 2019. Per la procedura di qualificazione sono determinanti in particolare gli art. da 17 a 22;
- piano di formazione relativo all'ordinanza sulla formazione professionale di base Selvicoltrice/Selvicoltore con attestato federale di capacità (AFC) del 12 giugno 2019;
- «Manuale per perite e periti d'esame nelle procedure di qualificazione della formazione professionale di base»³ de la Scuola universitaria federale per la formazione professionale (SUFFP)

3 La procedura di qualificazione con esame finale: schema riassuntivo

La procedura di qualificazione accerta l'acquisizione, da parte del candidato o della persona in formazione, delle competenze operative necessarie per svolgere adeguatamente un'attività professionale.

Lo schema riassuntivo di cui sotto comprende: il tipo d'esame, la nota dei luoghi di formazione, le voci con le relative ponderazioni, le note determinanti (note che devono esprimere una valutazione sufficiente) e le disposizioni per l'arrotondamento delle note secondo l'ordinanza in materia di formazione.


I formulari delle note delle procedure di qualificazione e i formulari per il calcolo della nota dei luoghi di formazione sono scaricabili dai siti <http://www.codoc.ch> e <http://qv.berufsbildung.ch/dyn/1607.aspx>.

¹ <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/674/it>

² <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/748/it>

³ <https://www.suffp.swiss/manuale-pex>

Schema riassuntivo – Lavoro pratico prestabilito (LPP)



La nota complessiva è arrotondata a una cifra decimale.

Per le voci stabilite negli atti normativi in materia di formazione: arrotondamento a note intere o mezze note.

Articolo 34 capoverso 2 OFPr

Note diverse dalle note intere o dalle mezze note sono ammesse soltanto per medie basate sulle valutazioni che derivano dalle singole voci dei corrispondenti atti normativi in materia di formazione. Le medie sono arrotondate al massimo a una cifra decimale.

Nota: per atti normativi in materia di formazione si intendono l'ordinanza in materia di formazione e il piano di formazione.

4 I campi di qualificazione in dettaglio

4.1. Campo di qualificazione «lavoro pratico prestabilito I»: raccolta del legname

Nell'ambito del campo di qualificazione lavoro pratico, la persona in formazione o candidata deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione. La prova LPP I si svolge nel bosco.

Nel LPP I della durata di 8 ore si esaminano i seguenti campi di competenze operative (assenza di voci e di ponderazioni):

- a. raccolta del legname
- f. rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell'ambiente

I criteri di valutazione sono definiti nel verbale dell'esame. La valutazione dei criteri avviene mediante note intere o mezze note⁴.

Ausili: in conformità all'ordinanza in materia di formazione (art. 19, cpv. b, punto 3), è ammessa la consultazione della documentazione dell'apprendimento e dei corsi interaziendali.

4.2. Campo di qualificazione «lavoro pratico prestabilito II»: selvicoltura e altri lavori forestali

Nell'ambito del campo di qualificazione lavoro pratico, la persona in formazione o candidata deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione. La prova LPP II si svolge nel bosco e nel magazzino forestale.

Nel LPP II della durata di 8 ore si esaminano i campi di competenze operative elencati in seguito con le rispettive ponderazioni.

Voce	Campi di competenze operative	Ponderazione
1	Rinnovazione e cura del bosco e di stazioni particolari	50%
2	Messa in atto di misure volte alla protezione del bosco	20%
3	Utilizzo e manutenzione degli strumenti di lavoro	30%

Il colloquio professionale dura complessivamente 45 minuti e va distribuito su tutte e tre le voci. Per il colloquio professionale si richiedono due periti.

Nell'ambito della voce 1 possono essere esaminate anche le conoscenze in materia di specie arboree e arbustive.

I criteri di valutazione sono definiti nel verbale dell'esame. La valutazione dei criteri avviene mediante note intere o mezze note². La nota finale è arrotondata a una cifra decimale.

Ausili: in conformità all'ordinanza in materia di formazione (art. 19, cpv. b, punto 3), è ammessa la consultazione della documentazione dell'apprendimento e dei corsi interaziendali.

⁴ La formula applicata per convertire i punti in note è riportata al «Manuale per perite e periti d'esame nelle procedure di qualificazione della formazione professionale di base», capitolo 3.9, che si trova su <https://www.suffp.swiss/manuale-pex>

4.3. Campo di qualificazione «conoscenze professionali»

Nell'ambito del campo di qualificazione «conoscenze professionali» si valuta se la persona in formazione o candidata ha acquisito le competenze necessarie per svolgere l'attività professionale in modo corretto. L'esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base e dura 3 ore.

Il campo di qualificazione è valutato con un esame scritto. Oml forestale Svizzera propone un esame nazionale in collaborazione con il CSFO.

Sono esaminati i campi di competenze operative sottoelencati, secondo le modalità indicate e con le rispettive ponderazioni.

Voce	Campi di competenze operative	Durata/forma	Ponderazione
1	Raccolta del legname Utilizzo e manutenzione degli strumenti di lavoro	60 min. scritto	30%
2	Rinnovazione e cura del bosco e di stazioni particolari Messa in atto di misure volte alla protezione del bosco	60 min. scritto	30%
3	Costruzione e manutenzione di opere forestali Collaborazione allo svolgimento di compiti aziendali	30 min. scritto	20%
4	Rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell'ambiente	30 min. scritto	20%

La valutazione delle voci avviene mediante note intere o mezze note. La nota finale è arrotondata a una cifra decimale.

Ausili: sono ammessi esclusivamente gli ausili menzionati nella convocazione all'esame.

4.4. Campo di qualificazione «cultura generale»

Il campo di qualificazione «cultura generale» è disciplinato dall'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base (RS 412.101.241).

Il campo di qualificazione «cultura generale» si compone dei seguenti sottocampi:

- nota dei luoghi di formazione
- lavoro d'approfondimento
- esame finale

4.5. Nota dei luoghi di formazione

La nota dei luoghi di formazione è disciplinata dall'ordinanza in materia di formazione.

Essa si compone delle seguenti note, tutte ponderate in ugual misura:

- a. nota relativa alla formazione professionale pratica (dal 1° al 5° semestre)
- b. nota relativa all'insegnamento delle conoscenze professionali (dal 1° al 6° semestre)
- c. nota relativa ai corsi interaziendali (CI A, B, C, D ed E)

La valutazione delle voci avviene mediante note intere o mezze note. La nota finale è arrotondata a una cifra decimale.

I formulari per il calcolo di questa nota sono scaricabili dai siti <http://qv.berufsbildung.ch/dyn/1858.aspx> e www.codoc.ch.

5 Organizzazione dell'esame

5.1 Iscrizione all'esame e convocazione

L'iscrizione avviene tramite le autorità cantonali.

La convocazione dovrebbe comprendere le indicazioni seguenti (vedere anche *Manuale per perite e periti d'esame nelle procedure di qualificazione della formazione professionale di base*⁵, capitolo 3.2):

- data dell'esame
- orario
- luogo di ritrovo / coordinate
- durata dell'esame
- ausili autorizzati e vietati
- condizioni di ritiro (malattia, infortunio)
- nomi delle perite e dei periti d'esame (omettendo la loro assegnazione)
- informazioni d'ordine generale in merito all'esame

5.2 Strumenti ausiliari per l'esame

Lavoro pratico	Le regole sull'impiego di strumenti ausiliari, attrezzi e materiali sono stabilite a livello regionale dai responsabili degli esami e comunicate per tempo alle persone in formazione. La documentazione dell'apprendimento e i documenti attinenti ai corsi interaziendali possono essere impiegati come strumenti ausiliari.
Conoscenze professionali	Gli strumenti autorizzati per la soluzione dei compiti scritti sono stabiliti dai redattori dei temi d'esame ed elencati sui documenti corrispondenti. L'informazione delle persone in formazione è di competenza dei responsabili dell'esame e dei formatori.
Supporti elettronici	L'uso di cellulari, Smartphone, Pager, auricolari attivi, Smartwatch ecc. non è permesso, nemmeno come calcolatrice tascabile. Gli apparecchi devono essere spenti prima dell'esame. Durante l'esame non è consentito lo scambio di qualsiasi tipo di strumenti ausiliari tra i candidati. Le trasgressioni avranno come conseguenza l'espulsione immediata dall'esame.

5.3 Informazioni generali per gli esami finali Raccolta del legname e Cura del bosco

- Saluto, controllo delle presenze
- Tutti in buono stato di salute e in grado di portare a termine l'esame? C'è qualche persona daltonica?
- Comunicazione dei tempi di svolgimento (pause, pranzo, fine dell'esame, ecc.)
- Presentazione dei periti d'esame
- Distribuzione della documentazione (organizzazione delle emergenze, schema di taglio, lista degli assortimenti, incarico di lavoro, lista d'estrazione per gli esami, ecc.)
- L'esame inizia con l'assegnazione dell'incarico
- È permesso chiedere chiarimenti
- L'esame termina a lavoro compiuto o quando scade il tempo a disposizione
- Quando ha terminato il lavoro, la persona esaminata lo comunica ai periti
- I periti informano la persona esaminata, che al termine dei singoli esami parziali non si comunicano

⁵ <https://www.suffp.swiss/manuale-pex>

risultati

- La persona esaminata può scegliere, se ricevere o no l'aggiornamento sul tempo rimanente per l'esame

Oggetti e compiti d'esame: la competenza per la selezione e l'elaborazione degli oggetti d'esame spetta alle commissioni d'esame o ai rispettivi capoperiti. Questi si orientano in base alle direttive dell'ordinanza e del piano di formazione.

Tempi d'esame: l'accoglienza e il congedo non rientrano nei tempi d'esame a disposizione delle persone in formazione. I tempi d'esame per ogni campo di qualificazione vanno utilizzati per il lavoro.

Per consentire la successiva valutazione, i periti d'esame procedono a un'accurata messa a verbale. Le note sono stabilite immediatamente dopo l'esame. Le commissioni d'esame o le/i rispettivi capoperiti, suddividono i tempi d'esame in modo tale da lasciare a disposizione del gruppo di periti il tempo necessario per la redazione accurata del verbale e la determinazione delle note.

La perita/il perito decide in merito all'interruzione o alla sospensione temporanea dell'esame, nel caso che non siano rispettate le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro; la/il capoperito ne riceve immediatamente informazione. Dopo aver conferito con la/il capoperito, la perita/il perito decide in merito all'interruzione o alla sospensione temporanea dell'esame, se le condizioni meteorologiche non consentono il suo proseguimento⁶.

5.4 Informazioni di dettaglio per l'esame finale Raccolta del legname

- Si è a conoscenza delle vie d'esbosco, della direzione di trasporto e i dei piazzali di deposito?
- La cronologia dei lavori d'abbattimento può essere scelta liberamente?
- Il metodo di lavorazione è stabilito oppure può essere scelto liberamente?
- I periti d'esame devono essere presenti nell'ambito di ogni operazione dell'abbattimento?
- La direzione di caduta dev'essere segnata con un nastro prima dell'abbattimento?
- Il luogo di ritirata va contrassegnato?
- È permessa la ripulitura del ceppo?
- Gli assortimenti selezionati devono essere stabiliti sul tronco con un gesso?
- La persona esaminata può disporre liberamente del veicolo d'esbosco durante tutto il giorno?
- La gru può essere impiegata per tutti i lavori?
- I periti d'esame e i macchinisti sono equipaggiati di radio?
- Va approntato del materiale supplementare (scala, motosega di riserva, equipaggiamento di riserva)?

5.5 Informazioni di dettaglio per l'esame finale Cura del bosco/Stazioni particolari

- La zona dell'esame è contrassegnata in modo chiaro con nastro di sbarramento?
- Le superfici sono numerate e rintracciabili?
- L'incarico è ben adattato all'area riservata per l'esame?
- È necessario lo sgombero di sentieri/delle vie d'accesso?
- Il materiale e la motosega portati con sé sono tecnicamente in ordine per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro?
- Va approntato del materiale supplementare?

Cura del bosco

- Determinare gli alberi élite, indipendentemente dal popolamento esterno all'area contrassegnata; i concorrenti/il prelievo esterno all'area devono essere contrassegnati
- I concorrenti/il prelievo devono essere contrassegnati in precedenza?

⁶ Vedi anche la direttiva CFSL n. 2134 "Lavori forestali" del 6 dicembre (dal 3 luglio 2019), paragrafo 5.1.1 Condizioni di visibilità e 5.1.2 Condizioni atmosferiche

- Si deve intervenire nel popolamento restante?
- Si deve eseguire una potatura selettiva?
- È consentita la cercinatura?
- È necessario sezionare il materiale in pezzi corti? È sufficiente lungo a terra? Conforme alla protezione del bosco nel caso di abete rosso?

Stazioni particolari

- Sono presenti degli elementi ecologicamente pregiati?
- È possibile promuovere la diversità delle specie e la struttura?
- È possibile esaminare le conoscenze in materia di specie arboree e arbustive?

5.6 Superamento dell'esame

Le condizioni di superamento dell'esame sono stabilite dall'ordinanza in materia di formazione, nell'art. 20.

5.7 Comunicazione dei risultati d'esame

La comunicazione dei risultati d'esame avviene secondo le disposizioni cantonali. Per i periti sussiste un obbligo di discrezione verso l'esterno.

5.8 Impedimento a causa di malattia o infortunio

La procedura in caso di impedimento alla partecipazione alla procedura di qualificazione a causa di malattia o infortunio è disciplinata dalle disposizioni cantonali.

Nel *Manuale per perite e periti d'esame nelle procedure di qualificazione della formazione professionale di base*⁷, il capitolo 3.5 Presenza della candidata o del candidato descrive gli aspetti elencati in seguito, indipendentemente dal settore.

- Ritardo
- Assenze
- Interruzione dell'esame
- Fine prematura dell'esame

Si raccomanda di attenersi alle indicazioni del manuale.

5.9 Ripetizione dell'esame

Le disposizioni relative alle ripetizioni sono stabilite nell'ordinanza sulla formazione.

5.10 Procedura di ricorso/rimedi giuridici

La procedura di ricorso è disciplinata dal diritto cantonale.

5.11 Archiviazione

La conservazione degli atti relativi all'esame è disciplinata dal diritto cantonale.

⁷ <https://www.suffp.swiss/manuale-pex>

6 Perite e periti d'esame

Per i periti d'esame rivestono importanza le disposizioni della Legge sulla formazione professionale⁸ (LFPr) del 13.12.2002 e dell'Ordinanza sulla formazione professionale⁹ (OFPr) del 19.11.2003 indicate in seguito.

<i>LFPr, art. 47</i>	<i>La Confederazione può proporre corsi di formazione agli altri responsabili della formazione professionale, quali i periti d'esame e altre persone attive nella formazione professionale.</i>
<i>OFPr, art. 35, cpv. 1</i>	<i>Per l'organizzazione degli esami finali della formazione professionale di base l'autorità cantonale si avvale di periti. Le organizzazioni competenti del mondo del lavoro hanno un diritto di proposta.</i>
<i>OFPr, art. 35, cpv. 2</i>	<i>I periti d'esame mettono per scritto i risultati e le loro osservazioni durante la procedura di qualificazione, comprese le obiezioni dei candidati.</i>
<i>OFPr, art. 50</i>	<i>In collaborazione con i Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti per la procedura di qualificazione, la SEFRI provvede all'offerta di corsi per periti d'esame e alle relative convocazioni.</i>

6.1 Esigenze nei confronti delle perite e dei periti

Nel Manuale per perite e periti d'esame nelle procedure di qualificazione della formazione professionale di base¹⁰, i requisiti sono descritti nel capitolo 2.1, indipendentemente dal settore.

"Le perite e i periti d'esame:

- *dispongono di una formazione professionale specifica e di adeguate capacità pedagogiche e didattico-metodologiche;*
- *dispongono almeno di un attestato federale di capacità (o di una qualifica equivalente) nel campo professionale in cui esaminano;*
- *continuano la propria formazione frequentando i corsi offerti dalla Scuola universitaria federale per la formazione professionale SUFFP in collaborazione con i Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro.*

Preferibilmente le perite e i periti d'esame vantano un'esperienza nella formazione aziendale e certificano una formazione continua qualificata (es. esame federale di professione oppure esame professionale superiore)."

⁸ <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/674/it>

⁹ <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/748/it>

¹⁰ <https://www.suffp.swiss/manuale-pex>

6.2 Raccomandazioni per la scelta dei periti

I periti d'esame sono nominati ufficialmente dalle autorità cantonali (p.es. dall'Ufficio della formazione professionale o dalla commissione d'esame). Di regola, le perite e i periti d'esame devono soddisfare i seguenti requisiti minimi:

- titolo di Selvicoltrice/Selvicoltore AFC, Selvicoltrice/Selvicoltore caposquadra o Forestale SSS;
- esperienza professionale pluriennale in campo forestale, nella formazione o istruzione in corsi interaziendali oppure come docente di scuola professionale;
- aver frequentato un corso base di una giornata della Scuola universitaria federale per la formazione professionale (SUFFP);
- aver frequentato il corso base di una giornata per periti d'esame in campo forestale, proposto dal CEFOR Lyss su mandato di Oml forestale Svizzera.

Entrata in vigore

Le presenti disposizioni esecutive relative alla procedura di qualificazione con esame finale per Selvicoltrice AFC e Selvicoltore AFC entrano in vigore il 24.11.2021 e valgono fino alla loro revoca.

Lyss, 24.11.2021

Oml forestale Svizzera

Il presidente



Mattia Soldati

L'amministratore



Rolf Dürig

In occasione della sua seduta del 04.11.2021, la Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità si è espressa in merito alle presenti disposizioni esecutive relative alla procedura di qualificazione con esame finale per Selvicoltrice AFC e Selvicoltore AFC.

Allegato Elenco dei modelli

Documento	Fonte di riferimento
Verbali d'esame LPP	www.codoc.ch
Formulario delle note per la procedura di qualificazione Selvicoltrice/Selvicoltore AFC	Modello SDBB CSFO www.pq.formazioneprof.ch
Moduli delle note per il calcolo della nota dei luoghi di formazione <ul style="list-style-type: none">- Modulo delle note della scuola professionale (lezioni di conoscenze professionali)- Modulo delle note della formazione professionale pratica- Modulo delle note dei corsi interaziendali	www.codoc.ch